REGOLAMENTO (CE) N. 1600/1999 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 1999

che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile avente un diametro pari o superiore a 1 mm originarie dell'India, decide la riscossione definitiva dei dazi provvisori imposti sulle stesse importazioni e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filo di acciaio inossidabile avente un diametro pari o superiore a 1 mm originarie della Repubblica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ([1]), in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ([2]), in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 617/1999 ([3]) (in appresso «il regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile avente un diametro pari o superiore a 1 mm (in appresso «il prodotto in esame») originarie dell'India e classificabili nel codice NC ex 7223 00 19.

(2) Lo stesso regolamento stabiliva in via provvisoria che non venissero istituiti dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Corea e interessate dalla stessa inchiesta, poiché per queste i margini di dumping rilevati erano minimi o molto vicini ai livelli minimi.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(3) Successivamente alla comunicazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali era stato deciso di istituire le misure provvisorie sulle importazioni del prodotto in esame originarie dell'India (in appresso «la comunicazione»), diverse parti interessate hanno presentato le proprie osservazioni per iscritto. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata inoltre concessa un'audizione.

(4) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(5) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Alle parti è stato inoltre concesso un lasso di tempo entro il quale presentare le proprie osservazioni relative alla comunicazione.

(6) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le risultanze definitive sono state debitamente modificate.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(7) Il prodotto in esame è il filo di acciaio inossidabile spesso, contenente in peso il 2,5 % o più di nichel, altro da quello contenente in peso tra il 28 % e il 31 % e non più di nichel e tra il 20 % e il 22 % e non più di cromo.

(8) Nel corso della fase provvisoria del procedimento è stato rilevato che tra il filo di acciaio inossidabile interessato dalla presente inchiesta, cioè avente un diametro pari o superiore a 1 mm (filo spesso), e il filo di acciaio inossidabile avente un diametro inferiore a 1 mm (filo sottile) esistono differenze a livello di caratteristiche fisiche e di impieghi. Di conseguenza, si è anche ritenuto che l'intercambiabilità tra le applicazioni del filo spesso e del filo sottile fosse inesistente o estremamente limitata. Tuttavia, nel regolamento provvisorio si affermava anche che fino alla fase definitiva si sarebbe indagato ulteriormente sull'eventuale possibilità di stabilire una netta distinzione tra questi due prodotti.

(9) In base alle ulteriori informazioni fornite dalle parti interessate, si è concluso che filo spesso e filo sottile costituiscono due prodotti differenti poiché presentano caratteristiche fisiche diverse e vengono usati per applicazioni diverse. In primo luogo, riguardo alle caratteristiche fisiche, tra filo di acciaio inossidabile spesso e filo di acciaio inossidabile sottile esistono differenze a livello di resistenza alla trazione, di struttura granulare e di rivestimento. In secondo luogo, quanto alla diversità delle applicazioni dei due prodotti, è stato rilevato che il filo spesso è usato per applicazioni di ingegneria pesante, ad esempio per elementi di fissaggio, per prodotti di rafforzamento di opere in muratura, per saldature, ecc. Il filo sottile, invece, è di norma utilizzato per applicazioni di precisione, come per schermi e filtri (tessuti) con fori piccoli per filtrazioni molto fini o di piccole particelle (ad esempio filtri per la polvere e filtri chimici), per applicazioni medico-chirurgiche, ecc.

([1]) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).
([2]) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.
([3]) GU L 79 del 24.3.1999, pag. 13.

(10) In base a quanto sopra, si è concluso che filo spesso e filo sottile sono due prodotti differenti che hanno caratteristiche e applicazioni diverse e che, dal punto di vista degli utilizzatori del filo di acciaio inossidabile, non sono intercambiabili.

(11) In considerazione di quanto sopra e poiché nessuna delle parti interessate ha presentato argomentazioni in merito alle risultanze provvisorie della Commissione relative al prodotto in esame e alle considerazioni relative al prodotto simile, vengono confermati i dati e le risultanze esposti ai punti 7-11 del regolamento provvisorio.

D. **DUMPING**

1. **Corea**

(12) Poiché nessuna delle parti interessate ha presentato argomentazioni e poiché l'inchiesta non ha portato a conclusioni diverse, sono confermate le risultanze provvisorie esposte al punto 23, lettera b) del regolamento provvisorio, secondo cui i margini di dumping stabiliti per i produttori-esportatori coreani interessati sono minimi, tranne nel caso di due esportatori. Inoltre, a livello nazionale, la media ponderata del margine di dumping, calcolata per tutti i produttori-esportatori interessati dall'inchiesta, che rappresentano la totalità delle esportazioni di filo di acciaio inossidabile spesso originarie della Corea, ed espressa in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, è minima, cioè è al di sotto del 2 %. Di conseguenza, il margine di dumping per la Corea deve essere considerato trascurabile, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento di base.

2. **India**

(a) *Valore normale*

(13) Diversi produttori-esportatori indiani hanno obiettato che i margini di profitto medi utilizzati per determinare il valore normale costruito non erano ragionevoli, soprattutto perché notevolmente più elevati del margine di profitto del 5 %, indicato al punto 79 del regolamento provvisorio quale margine di profitto ragionevole per l'industria comunitaria nella determinazione del prezzo non pregiudizievole. Gli stessi produttori-esportatori hanno sostenuto che per la determinazione del valore normale costruito occorre utilizzare il margine di profitto registrato a livello di impresa nel corso del periodo dell'inchiesta, cioè un dato globale che includa tanto il prodotto in esame quanto gli altri prodotti. È stato sostenuto che, nel caso di imprese non redditizie, la determinazione del valore normale costruito dovrebbe essere effettuata utilizzando la media dei margini di profitto a livello di impresa delle imprese indiane redditizie.

(14) In alternativa, è stato chiesto che per ogni impresa interessata il profitto medio sia calcolato sulla base di tutte le vendite sul mercato interno: delle vendite, cioè, dei tipi di prodotti redditizi e non redditizi e non solo dei tipi di prodotti redditizi.

(15) A tale riguardo occorre notare che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso «il regolamento di base»), gli importi relativi ai profitti sono basati su dati attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese esportatore. Pertanto, le vendite sottocosto di un particolare tipo di prodotto possono essere prese in considerazione per la determinazione dei margini di profitto, solo se il volume delle vendite non redditizie di tale tipo di prodotto non eccede il 20 % di tutte le vendite del tipo in questione. Questa regola è stata rispettata per la determinazione del margine di profitto utilizzato per determinare il valore normale costruito.

(16) Pertanto, le obiezioni relative al margine di profitto utilizzato per determinare il valore normale costruito sono state respinte.

(17) Un produttore-esportatore indiano ha chiesto che nella determinazione del valore normale costruito si tenesse conto della variazione delle scorte delle merci in lavorazione. La richiesta è stata accolta poiché le prove fornite sono state alla fine ritenute sufficienti.

(18) Due produttori-esportatori indiani, che hanno subito perdite durante tutto il periodo dell'inchiesta, hanno sostenuto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base, che tali perdite si sono verificate nella fase di avviamento e hanno chiesto che tale circostanza fosse tenuta in considerazione. Tuttavia l'adeguamento non ha potuto essere concesso poiché nessuna delle due imprese soddisfaceva ai criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base.

(19) In assenza di altre argomentazioni in merito alla determinazione del valore normale, sono confermate le conclusioni esposte ai punti 12 e 13 del regolamento provvisorio.

(b) *Prezzo all'esportazione*

(20) In assenza di nuove argomentazioni in merito alla determinazione del prezzo all'esportazione, sono confermate le conclusioni esposte ai punti 14-16 del regolamento provvisorio.

(c) *Confronto*

(21) Un produttore-esportatore indiano ha chiesto che i costi di credito sostenuti dal suo importatore collegato fossero determinati sulla base dei termini di pagamento concessi da quest'ultimo al suo primo acquirente indipendente nella Comunità e non sulla base dei termini di pagamento concordati tra la società madre e l'importatore collegato. La richiesta è stata accettata e la determinazione dei costi di credito è stata modificata di conseguenza.

(22) In assenza di argomentazioni in merito agli adeguamenti operati al fine di consentire un equo confronto, sono confermate le conclusioni provvisorie esposte ai punti 17-19 del regolamento provvisorio.

(d) *Margini di dumping*

(23) In assenza di nuove argomentazioni in merito alla determinazione del margine di dumping, sono confermate le conclusioni esposte ai punti 20-22 del regolamento provvisorio. Su tali premesse, i margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, sono i seguenti:

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd	1,2 %
Devidayal India Ltd	27,5 %
Hindustan Stainless Steel Wire Co Pvt Ltd	76,2 %
Indore Wire Co. Ltd	35,8 %
Isibars Ltd/Isinox Steels Ltd	11,4 %
Kei Industries Ltd	76,2 %
Macro Bars & Wires Pvt. Ltd	21,9 %
Mukand Ltd	23,3 %
Raajratna Metal Industries Ltd	16,0 %
Triveni Shinton International Ltd	68,2 %
Venus Wire Industries Ltd	6,6 %

E. **PREGIUDIZIO**

1. **Industria comunitaria**

(24) Poiché nessuna delle parti interessate ha comunicato nuovi elementi di prova o presentato altre argomentazioni documentate, sono confermati i dati e le risultanze esposti nei punti 24 e 25 del regolamento provvisorio, dai quali risulta che i produttori comunitari denunzianti, rappresentando più del 65 % della produzione comunitaria globale di filo di acciaio inossidabile spesso, costituiscono l'industria comunitaria a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base.

2. **Aspetti relativi alla concorrenza**

(25) Nelle osservazioni che hanno fatto seguito alla comunicazione, i produttori-esportatori indiani hanno ripetutamente obiettato che tutti i dati presentati dall'industria comunitaria nel quadro di questo procedimento sarebbero risultati artificialmente più elevati a causa dell'applicazione uniforme del sistema «extra di lega» e che ciò rendeva impossibile un'analisi precisa del pregiudizio nel quadro del procedimento antidumping. Poiché nessuna delle parti interessate ha presentato nuove argomentazioni e poiché con decisione definitiva della Commissione è stato respinto il ricorso nella causa n. IV/E-1/36.930 relativa alle barre lucide di acciaio inossidabile, che appartengono alla stessa categoria di prodotto del filo di acciaio inossidabile, sono confermate le conclusioni esposte al punto 27 del regolamento provvisorio.

3. **Consumo comunitario**

(26) A seguito della comunicazione, alcune delle parti interessate hanno asserito che il metodo impiegato per la determinazione del consumo comunitario, in particolare riguardo alle vendite dei produttori comunitari che non hanno collaborato e alle importazioni da paesi terzi, era inadeguato.

(27) A tale riguardo, occorre ricordare che dati dettagliati e verificati sono disponibili solo per l'industria comunitaria e per i produttori-esportatori dei paesi interessati che hanno collaborato. Pertanto, secondo la prassi normalmente seguita dalle istituzioni comunitarie, si è fatto ricorso alle informazioni in possesso della Commissione e in particolare a dati forniti da fonti statistiche indipendenti. Nessuna delle parti interessate ha fornito informazioni da cui si evincesse che il metodo adottato dalle istituzioni comunitarie non era ragionevole e non era giustificato nelle circostanze del presente caso.

(28) Di conseguenza, vengono confermate le conclusioni esposte ai punti 28 e 29 del regolamento provvisorio.

4. **Volume e quote di mercato delle importazioni oggetto di dumping**

(29) Poiché nessuna delle parti interessate ha presentato nuove argomentazioni, sono confermate le conclusioni esposte ai punti 30 e 31 del regolamento provvisorio.

5. **Prezzi delle importazioni oggetto di dumping**

(30) Alcune delle parti interessate hanno contestato il metodo utilizzato dalla Commissione nella fase provvisoria per il calcolo dei margini di sottoquotazione dei prezzi. A parer loro, tali margini risultavano più elevati del dovuto in quanto gli importi negativi, che corrispondono alla sottoquotazione dei prezzi praticata dai produttori-esportatori rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria, non sono mai stati compensati da importi positivi.

(31) È opportuno notare che secondo il metodo descritto ai punti 33 e 34 del regolamento provvisorio per il calcolo dei margini di sottoquotazione dei prezzi, la media ponderata dei prezzi netti di vendita delle importazioni oggetto di dumping è stata comparata per ogni singolo modello con la media ponderata del prezzo netto di vendita del corrispondente modello dell'industria comunitaria sul mercato comunitario. Questo metodo ha pertanto consentito di valutare, per ciascun modello, di quanto il prezzo praticato dai produttori-esportatori nelle operazioni di esportazione fosse più elevato del prezzo medio ponderato dell'industria comunitaria. Le argomentazioni sono state perciò respinte.

(32) In mancanza di altre osservazioni, sono confermate le conclusioni esposte ai punti 32-35 del regolamento provvisorio.

6. **Situazione dell'industria comunitaria**

(33) Poiché nessuna delle parti interessate ha presentato argomentazioni in merito alle risultanze provvisorie riguardanti gli indicatori economici relativi alla situazione dell'industria comunitaria, sono confermate le conclusioni esposte ai punti 36-43 del regolamento provvisorio.

(34) Talune delle parti interessate hanno obiettato che gli indicatori economici relativi all'industria comunitaria non consentivano di giungere alla conclusione che detta industria subisse un pregiudizio grave. In effetti, essi hanno affermato che durante il periodo in questione la situazione dell'industria comunitaria si è mantenuta relativamente stabile mostrando persino segni di crescita in termini di produzione, volume delle vendite e investimenti. Quanto alla redditività, l'andamento negativo potrebbe essere imputabile alla decisione dell'industria comunitaria di concentrarsi su prodotti con costi di produzione più elevati.

(35) Occorre ricoìdare che, come esposto ai punti 44 e 45 del regolamento provvisorio, la conclusione relativa al grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria si basava sul fatto che l'industria comunitaria, in presenza di importazioni oggetto di dumping, non ha potuto seguire l'andamento positivo del mercato e non è più riuscita a riguadagnare la propria posizione sul mercato, ma ha potuto solo mantenere stabile il proprio volume di vendite a discapito della redditività, la quale, in un quadro di depressione dei prezzi di vendita, si è notevolmente deteriorata. In effetti, tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta, il volume di vendite dell'industria comunitaria è aumentato solo del 5 %, mentre nello stesso periodo il mercato comunitario ha fatto registrare una crescita del 20 %. Inoltre, il leggero incremento della produzione e degli investimenti indica che l'industria comunitaria ha cercato di conservare la propria quota di mercato in un mercato sensibilmente in crescita. L'andamento negativo della redditività non è quindi dovuto esclusivamente, o non è dovuto affatto, all'avvio da parte dell'industria comunitaria anche della produzione di alcuni modelli meno soggetti alla concorrenza delle importazioni in dumping.

(36) Sulla base di quanto esposto, si è concluso che l'industria comunitaria subisce un pregiudizio grave come indicato ai punti 44 e 45 del regolamento provvisorio.

F. **NESSO DI CAUSALITÀ**

(37) A seguito dell'adozione del regolamento provvisorio, alcune delle parti interessate hanno messo in dubbio il fatto che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse causato dalle importazioni oggetto di dumping. In particolar modo, è stato asserito che il pregiudizio era imputabile ad altri fattori, vale a dire ai produttori comunitari che non fanno parte dell'industria comunitaria ai sensi della definizione precedentemente fornita. A tale riguardo si affermava che, a causa della limitata collaborazione fornita dai produttori comunitari, la valutazione dell'impatto sulle vendite effettuate dai produttori che non hanno collaborato non è del tutto affidabile.

(38) In considerazione della trasparenza e della sensibilità ai prezzi del mercato comunitario del filo di acciaio inossidabile, è probabile che altri produttori comunitari abbiano seguito un andamento simile a quello rilevato per l'industria comunitaria, in particolare per quanto riguarda i prezzi. Inoltre, nessuna delle parti interessate ha presentato informazioni da cui si evinca che i produttori non denunzianti abbiano operato in un contesto più positivo. Pertanto, l'argomentazione è respinta e sono confermate le conclusioni esposte al punto 50 del regolamento provvisorio, secondo cui gli altri produttori comunitari non hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(39) Alla luce di quanto sopra, sono confermate le conclusioni esposte nel regolamento provvisorio ai punti 46-59, secondo cui le importazioni a basso prezzo oggetto di dumping provenienti dall'India hanno causato un pregiudizio grave all'industria comunitaria.

G. **INTERESSE DELLA COMUNITÀ**

(40) A seguito dell'adozione del regolamento provvisorio, gli utilizzatori hanno presentato osservazioni in merito al potenziale effetto dei dazi.

(41) Quanto all'industria comunitaria e agli altri produttori comunitari, in mancanza di ulteriore materiale relativo all'impatto dei dazi sulla loro situazione, è confermata la conclusione secondo cui l'istituzione di misure può consentire all'industria comunitaria di recuperare un livello di redditività soddisfacente e di mantenere e continuare a sviluppare le proprie attività nella Comunità garantendo la salvaguardia di occupazione e investimenti.

(42) In assenza di ulteriori reazioni da parte di importatori non collegati e dei fornitori, sono confermate le conclusioni esposte ai punti 66-70 del regolamento provvisorio.

(43) Per quanto riguarda gli utilizzatori, alcune imprese hanno asserito che l'istituzione di misure avrebbe un impatto diretto sulla loro situazione economica in quanto determinerebbe un aumento del prezzo della materia prima da essi utilizzata. Tuttavia, dette imprese hanno anche affermato che, oltre all'India, esistono altre fonti di approvvigionamento al di fuori della Comunità. Inoltre, in considerazione del livello dei dazi generalmente basso, l'impatto dell'eventuale aumento dei prezzi sarebbe limitato.

(44) Altri utilizzatori si sono soffermati sulla qualità e affidabilità dei prodotti dell'industria comunitaria, considerando quindi che l'istituzione delle misure non avrebbe influenzato la propria situazione.

(45) Sono quindi confermate le conclusioni esposte ai punti 60-77 del regolamento provvisorio secondo cui non esistono motivi validi contro l'imposizione di dazi antidumping.

H. **PROVVEDIMENTI DEFINITIVI**

1. **Corea**

(46) In base alle risultanze sopra esposte, secondo cui la media ponderata nazionale del margine di dumping per le importazioni originarie della Corea è a livelli minimi, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento di base, è opportuno chiudere il procedimento relativo alle importazioni di filo di acciaio inossidabile spesso originarie della Corea.

2. **India**

(47) In base alle conclusioni sopra esposte riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse della Comunità, è stato valutato quale forma e livello dovessero assumere le misure antidumping definitive al fine di eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole.

(48) Pertanto, come illustrato al punto 79 del regolamento provvisorio, è stato calcolato un livello non pregiudizievole di prezzi tale da coprire i costi di produzione dell'industria comunitaria e un ragionevole utile sulle vendite.

(49) Dal confronto tra i livelli di prezzo non pregiudizievoli e i prezzi all'esportazione praticati dai produttori allo stesso livello commerciale sono emersi margini di pregiudizio che, espressi in percentuale sui prezzi all'importazione franco frontiera comunitaria, variavano dal 20 % a più del 50 %. Per tre produttori-esportatori indiani tale margine era al di sotto dei margini di dumping.

(50) Sono confermate le conclusioni esposte al punto 83 del regolamento provvisorio, secondo cui tutti i sistemi esaminati costituivano sovvenzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 2026/97. Le sovvenzioni in quanto tali possono influire sui prezzi all'esportazione dei produttori-esportatori indiani, dando luogo ad un aumento dei margini di dumping. Pertanto, come esposto ai punti 80-82 del regolamento provvisorio, occorre adeguare i dazi antidumping affinché corrispondano agli effettivi margini di dumping rimanenti dopo l'imposizione dei dazi compensativi volti a controbilanciare l'effetto delle sovvenzioni all'esportazione.

(51) Sulla scorta di quanto precede e tenuto conto dei risultati del parallelo procedimento antisovvenzioni, le aliquote del dazio definitivo, espresse in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio doganale non corrisposto, sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping (%)
Bhansali	0
Devidayal	2,4
Indore Wire	16,5
Isibars/Isinox	0
Kei Industries	32,6
Macro Bars	0
Mukand	10,1
Raajratna	0
Triveni	55,6
Venus Wire	0

(52) Dato l'elevato livello di collaborazione riscontrato, nei confronti degli altri produttori-esportatori dovrebbe essere applicato il dazio antidumping più alto stabilito per una singola società, il che equivale al 55,6 %. Detto dazio non è stato adeguato ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2026/97 di cui sopra, in quanto è risultato che la società per la quale tale dazio è stato stabilito, la Triveni, non ha ricevuto sovvenzioni all'esportazione compensabili.

(53) Le aliquote di dazio individuali specificate nel presente regolamento sono state fissate sulla base delle risultanze della presente inchiesta antidumping. Pertanto, esse riflettono la situazione rilevata nel corso dell'inchiesta. Queste aliquote di dazio sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e prodotti dalle specifiche persone giuridiche citate. I prodotti di qualunque altra società non specificamente citata nella parte normativa del presente regolamento, comprese le entità collegate, non possono beneficiare di queste aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio residuo.

(54) Qualunque domanda per l'applicazione di dette aliquote di dazio individuali (ad esempio a seguito di un cambio di ragione sociale della società) deve essere immediatamente inviata alla Commissione insieme con tutte le relative informazioni, riguardanti in particolare i cambiamenti sopravvenuti nell'attività dell'impresa, in termini di produzione e di vendite interne e all'esportazione, contestualmente al cambio di ragione sociale.

J. **RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI**

(55) In considerazione dell'entità dei margini antidumping stabiliti in via definitiva per i produttori-esportatori con sede in India e alla luce della gravità del pregiudizio causato all'industria comunitaria, si considera necessario che gli importi depositati a norma del regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi fino a concorrenza dell'importo dei dazi definitivi istituiti, a meno che le aliquote dei dazi provvisori non siano inferiori, nel qual caso è applicata l'aliquota del dazio provvisorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile, avente un diametro pari o superiore a 1 mm, contenente in peso il 2,5 % o più di nichel, ad esclusione del filo contenente in peso tra il 28 % e il 31 % e non più di nichel e tra il 20 % e il 22 % e non più di cromo, di cui al codice NC ex 7223 00 19 (codice TARIC 7223 00 19*90), originario dell'India.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

Produttore	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale Taric
— Bhansali Bright Bars Pvt Ltd, C-8/3, T.T.C. Industrial Area, Village — Pawne Opposite P.I.L., Thane — Belapur Road, Navi Mumbai 400 705, India	0	A009
— Devidayal Industries Ltd, Gupta Mills Estate, Reary Road, Mumbai 400 010, India	2,4	A010
— Indore Wire Company Ltd, Near Fort, Indore 452 006 (M.P.), India	16,5	A004
— Isinox Steels Ltd, Indiasteel Complex, Railway Gate No 4, Antop Hill, Wadala, Mumbai 400 037, India	0	A002
— Isibars Ltd, Indiasteel Complex, Railway Gate No 4, Antop Hill, Wadala, Mumbai 400 037, India	0	A011
— Mukand Ltd, L.B.S. Marg, Kurla, Mumbai 400 070, India	10,1	A003
— Raajratna Metal Industries Ltd, 909, Sakar - III, Nr Income Tax, Ahmedabad 380 014, Gujarat, India	0	A005
— Venus Wire Industries Ltd, Block No 19, Raghuvanshi Mill Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013, India	0	A006
— Macro Bars and Wires Pvt. Ltd, 702 Bombay Market Building, Tardeo Road, Mumbai 400 032, India	0	A008
— Kei Industries Ltd, D-90, Okhla Industrial Area Phase-1, New Delhi, India	32,6	A020
— Triveni Shinton International Ltd, Kanti Mansion, 6 Murai Mohalla, Indore 452 001, (M.P.), India	55,6	A012
— Tutte le altre società indiane	55,6	A999

3. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

4. Le aliquote dei dazi individuali (diversi dai dazi nazionali applicabili agli «altri») specificate nel presente regolamento sono applicabili esclusivamente alle importazioni di merci prodotte dalla persona giuridica citata (o dalle persone giuridiche citate) e originarie del paese interessato. I prodotti di società non specificate con la loro esatta denominazione nella parte normativa del Regolamento non possono beneficiare di queste aliquote.

Qualunque domanda per l'applicazione di dette aliquote di dazio individuali (ad esempio a seguito di un cambio di ragione sociale della società) deve essere immediatamente inviata alla Commissione [1] insieme con tutte le relative informazioni, riguardanti in particolare i cambiamenti sopravvenuti nell'attività dell'impresa, in termini di produzione e di vendite interne e all'esportazione, contestualmente al cambio di ragione sociale. Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione modificherà opportunamente il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote di dazio individuali.

Articolo 2

1. Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile avente un diametro pari o superiore a 1 mm originarie dell'India, ai sensi del regolamento (CE) n. 617/1999 [2] sono definitivamente riscossi all'aliquota dei dazi imposti in via definitiva. La parte degli importi depositati che supera l'aliquota del dazio antidumping definitivo è svincolata.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4 si applicano anche alla riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori.

Articolo 3

È chiuso il procedimento relativo alle importazioni di filo di acciaio inossidabile avente un diametro pari o superiore a 1 mm, originarie della Corea.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1999.

Per il Consiglio
Il presidente
S. NIINISTÖ

[1] Commissione europea
Direzione generale I — Relazioni esterne
Direzione C
DM 24 — 8/38
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel.

[2] GU L 79 del 24.3.1999, pag. 13.